

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1701

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, LAZZARO, COVIELLO, NAPOLI,
PINTO, MEO, ZANGARA, LADU, RABINO, FONTANA Albino,
GRASSI BERTAZZI, LAURIA, DE COSMO, INZERILLO,
SANTALCO, D'AMELIO e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1993

Attribuzione di un contributo annuo all'editoria speciale periodica
per i non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 febbraio 1987, n. 67, stabiliva, al comma 5 dell'articolo 28, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti previsti dallo stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e alla distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*.

Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del contributo fu provveduto soltanto nel 1992.

Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più ricevuto alcun contributo, poichè l'articolo 28 della legge n. 67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990, e successivamente non è stato più rifinanziato.

Si è creata così una situazione di grave disagio poichè gli editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora, esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta.

Non appare accettabile che si possa lasciare senza più risorse un settore editoriale che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento insostituibile di integrazione culturale e sociale.

Con il presente disegno di legge si pone rimedio all'attuale mancanza di risorse per l'editoria speciale per non vedenti, proponendo allo scopo il ripristino di un contributo annuo di lire 1.000 milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1994, all'editoria speciale periodica per i non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

2. Per l'anno 1993 la domanda di ammissione al contributo va presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 1.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.